COMUNE DI BERGAMO

MODALITA' OPERATIVE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 175/14 reg. GC del 14/05/2014,
n. 358/16 del 29/09/2016 e n. 36/24 del 25/01/2024

Art. 1 – Oggetto

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Bergamo è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria statale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo come di seguito specificato.
Il servizio è istituito nelle scuole:

- dell'infanzia S. Vigilio e primaria Ghisleni
- dell'infanzia Bellini e primaria Cavezzali

in quanto trattasi di plessi ubicati in zone sprovviste di servizio pubblico di trasporto e con abitazioni dislocate su vasto territorio.
Si dà corso ai servizi di cui sopra solo in presenza di almeno 7 iscrizioni. Qualora non si raggiungesse il numero minimo richiesto, risultando il servizio eccessivamente oneroso e anti-economico, si provvederà al rilascio di due abbonamenti annuali per l'alunno e l'accompagnatore, previo rimborso della quota versata di cui al successivo art. 3.

Art. 2 –Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria statale residenti nel Comune di Bergamo e nelle vie di cui agli appositi stradari pubblicati sul sito istituzionale ed iscritti alle scuole di cui all'art. 1.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto della scuola primaria Ghisleni e della scuola dell'infanzia S.Vigilio si precisa che lo stesso è rivolto a coloro che risiedono:

- a distanza superiore a 300 mt. (in linea d'aria) dalla scuola primaria Ghisleni, entro il centro storico a traffico limitato delimitato dalle mura,
- in via della Fara, via delle Mura, via S. Lorenzo, sui Colli di Bergamo in quanto strade aperte al traffico dei non residenti e in alcuni casi particolarmente pericolose,
- in via Beltrami (esclusi i numeri civici dalla scuola all'incrocio con via Cavagnis),
- nella parte finale di via della Boccola (con obbligo di portarsi alla fermata di via S. Lorenzo).

Art. 3 – Modalità di iscrizione al servizio

Prima iscrizione
I genitori dell'alunno che si iscrive per la prima volta al servizio di trasporto o chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) devono presentare la domanda di iscrizione **entro il 31 MARZO di ciascun anno**, mediante istanza telematica dal sito istituzionale.

Le iscrizioni fuori tale termine saranno accolte sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (risultante dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'ente) fino ad esaurimento dei posti disponibili sui mezzi, in base al servizio definito nel successivo art. 5.

La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che sarà comunicato dal Comune al richiedente **entro il 31 MAGGIO di ciascun anno**.
L'iscrizione ha validità per ogni ciclo scolastico. Eventuali disdette da parte della famiglia successive all'avvenuto pagamento devono essere comunicate al Comune in forma scritta e non danno diritto ad alcun rimborso.
La presentazione della domanda e relativo pagamento di cui al c. 1 comporta l'integrale ed incondizionata accettazione della presente regolamentazione.

Iscrizione anni successivi al primo
I genitori dell'alunno già iscritto al servizio per il ciclo scolastico o chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) devono provvedere al solo pagamento della relativa quota come definita al successivo art. 4 **entro il 31 MARZO di ciascun anno** con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.
Il mancato pagamento entro il termine di cui sopra comporta la decadenza dal servizio.
Solo in caso di rinuncia al servizio, devono trasmettere apposita comunicazione di ritiro in forma scritta all'Amministrazione comunale entro la medesima data.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli finalizzati a verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4 – Pagamento del servizio

La quota annua di contribuzione al servizio viene stabilita con provvedimento del Comune e pubblicata sul sito istituzionale dal 1 marzo di ogni anno a valere per l'anno scolastico successivo.
Il pagamento viene effettuato previa comunicazione di ammissione al servizio da parte del competente servizio comunale ed è da effettuarsi con le modalità comunicate.
Il rimborso delle quote versate è previsto solo in caso di mancata attivazione del servizio non essendo raggiunto il numero minimo previsto di cui all'art. 1.
Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta da parte della famiglia in corso d'anno, per i giorni mancanti alla fine dell'anno.
Non sono previsti rimborsi per cause non imputabili all'Amministrazione.

Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio viene definito annualmente sulla base delle richieste pervenute **entro il 31 MARZO di ciascun anno** e risultate accoglibili.
Il servizio di trasporto scolastico è gestito dal Comune mediante appalto con ditte private. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la modalità di gestione, qualora ciò sia ritenuto più conveniente o sia imposto da normative sopravvenute.
I percorsi, i punti di raccolta e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto, **entro il 30 GIUGNO di ciascun anno**. I punti di raccolta sono individuati in zone idonee per la sicurezza degli utenti e non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre dei mezzi.
I percorsi e i punti di raccolta restano in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico e sono modificabili in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio e/o cause di forza maggiore.
Dal servizio sono esclusi i percorsi su strade il cui stato di manutenzione sia tale da mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o da recare danno ai mezzi.
Il mezzo non farà sosta di attesa alle fermate. Nel percorso di andata i bambini si dovranno presentare alla fermata loro assegnata negli orari comunicati. Nel caso che all'orario stabilito non fossero presenti, lo scuolabus proseguirà il suo tragitto, senza alcuna responsabilità verso i bambini rimasti a terra. Nel percorso di ritorno uno dei genitori o un loro delegato dovrà essere presente alla fermata assegnata all'orario stabilito. Nel caso che all'orario stabilito non fosse presente alcun adulto incaricato, lo scuolabus non farà scendere il bambino e proseguirà il suo tragitto ai sensi del successivo articolo.
Il servizio è sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche dell'orario di entrata ed uscita dovuta a scioperi del personale insegnante o ausiliario o di altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 – Servizio di assistenza sui mezzi

Il Comune garantisce l'assistenza sui mezzi degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria iscritti al servizio.
Il personale dedicato all'assistenza svolge le seguenti funzioni:
- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso;
- munito della lista degli alunni fornita dal Comune, segnala gli assenti e, progressivamente, quelli consegnati ai genitori.

I genitori degli alunni interessati al servizio o chi ne fa le veci hanno l'obbligo di accompagnare e prelevare i bambini alla fermata dei mezzi pena la decadenza dal servizio.
In caso di assenza dei genitori o loro delegati agli orari previsti alla fermata nel tragitto di ritorno, il bambino verrà condotto presso gli Uffici della Polizia Locale e ivi custodito.
In quest'ultimo caso, i genitori dovranno corrispondere al Comune una quota pari alla prestazione straordinaria dovuta all'assistente educatore oltre eventuali ammende previste dalla legge.
Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Art. 7 – Sicurezza e responsabilità

Il Comune di Bergamo è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita presso la scuola fino al momento della discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
La responsabilità dell'assistente sui mezzi è limitata al trasporto degli alunni, per cui, una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, il percorso fermata scuolabus/casa e fermata scuolabus/scuola non potrà costituire onere a suo carico.
La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale fino al momento della salita dell'alunno sul mezzo e dal momento della discesa dallo stesso.
L'obbligo della presenza di un genitore o suo delegato maggiorenne è condizione indispensabile per accedere al servizio. Nel caso di assenza o irreperibilità alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l'alunno non verrà fatto scendere e verrà dato in consegna agli organi competenti della Polizia Locale (come da art. 6).
Le famiglie degli alunni iscritti alle classi IV e V della scuola primaria possono comunicare all'Amministrazione la

decisione di autorizzare il/la proprio/a bambino/a a scendere alla fermata assegnata nel tragitto di ritorno del servizio di trasporto perché rientri autonomamente all'abitazione. In tal caso dovrà essere compilata apposita comunicazione, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. In presenza di detta comunicazione, l'assistente potrà lasciar scendere il/la bambino/a in autonomia soltanto alla fermata assegnata.

Art. 8 – Comportamento sui mezzi

Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri alunni, l'assistente e/o l'autista; non dovranno portare sui mezzi oggetti pericolosi.
In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'assistente e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
Dopo tre segnalazioni scritte l'alunno potrà essere temporaneamente o definitivamente escluso dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare i mezzi e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e l'attenzione dell'autista.
I danni arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli alunni colpevoli individuati dall'assistente o dall'autista.

Art. 9 – Servizio di trasporto per alunni con disabilità

Il Comune, nell'ambito del servizio istituito ai sensi dell'art. 1, assicura gratuitamente il servizio di trasporto per gli alunni in situazione di disabilità riconosciuta con certificazione ai sensi dell'art. 3 della L.104/92 rilasciata dal Collegio dell'ASL di competenza (istituito dal 2006 – Dpcm n.185/2006) o dalle Aziende Ospedaliere (per i minori valutati prima dell'anno 2006).

Il servizio viene erogato previa iscrizione **entro il 31 MARZO di ciascun anno**, mediante istanza telematica dal sito istituzionale.

L'iscrizione ha validità per ogni ciclo scolastico.

Art. 10 – Servizio di trasporto specialistico per alunni con disabilità

Ai fini della piena attuazione del diritto allo studio, il Comune assicura gratuitamente il servizio specialistico di trasporto con mezzi dedicati per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in situazione di disabilità riconosciuta con certificazione ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 rilasciata dal Collegio dell'ASL di competenza (istituito dal 2006 – Dpcm n.185/2006) o dalle Aziende Ospedaliere (per i minori valutati prima dell'anno 2006), tale per cui risultano non in grado di servirsi dei mezzi pubblici ai sensi dell'art. 26 della stessa.

Il servizio viene erogato previa iscrizione **entro il 31 MARZO di ciascun anno**, mediante istanza telematica dal sito istituzionale.

L'iscrizione ha validità per ogni ciclo scolastico.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alla normativa vigente.